



Bruxelles, 24 maggio 2019
(OR. en)

9629/19

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0249(COD)**

**JAI 572
FRONT 195
VISA 118
SIRIS 99
CADREFIN 250
CODEC 1146
COMIX 280**

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti - Orientamento generale parziale

I. INTRODUZIONE

1. Il 13 giugno 2018 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti¹ (di seguito "BMVI" o "Strumento") a titolo della rubrica 4 (Migrazione e gestione delle frontiere) del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027.

¹ Doc. 10151/18 + ADD 1 COR 1.

2. Il BMVI è uno dei due strumenti del nuovo Fondo per la gestione integrata delle frontiere (9,3 miliardi di EUR); l'altro è lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale (1,2 miliardi di EUR). La dotazione finanziaria proposta assegnata al BMVI ammonta a 8,1 miliardi di EUR a prezzi correnti.
3. L'obiettivo dello Strumento è garantire una gestione europea integrata delle frontiere solida ed efficace alle frontiere esterne, tutelando al tempo stesso la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione, nel pieno rispetto degli impegni dell'Unione relativi ai diritti fondamentali, contribuendo in tal modo a garantire un elevato livello di sicurezza nell'Unione. Più concretamente, lo Strumento contribuirà a: i) agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l'immigrazione illegale e la criminalità transfrontaliera e gestire i flussi migratori; ii) sostenere la politica comune in materia di visti per facilitare i viaggi legittimi.

II. LAVORI NELLE ALTRE ISTITUZIONI

4. Al Parlamento europeo il fascicolo è stato assegnato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE), con Tanja FAJON (S&D, SI) quale relattrice. A seguito dei lavori preparatori svolti dalla commissione, il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura² nella seduta plenaria del 13 marzo 2019.
5. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato un parere nella plenaria del 17 ottobre 2018³.
6. Il Comitato delle regioni non ha formulato un parere sullo Strumento.

² Doc. 7403/19.

³ Doc. 13606/18.

III. LAVORI NELL'AMBITO DEGLI ORGANI PREPARATORI DEL CONSIGLIO

7. Il 14 giugno 2018 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha istituito un Gruppo ad hoc "Strumenti finanziari GAI"⁴ ("Gruppo"), incaricato di trattare le proposte legislative relative al QFP nel settore della giustizia e degli affari interni, compreso il BMVI.
8. Nella riunione del Gruppo del 6 luglio 2018, durante la presidenza austriaca, la Commissione ha presentato la proposta, corredandola di una valutazione d'impatto e spiegando i collegamenti con il regolamento recante le disposizioni comuni (RDC).
9. L'11 ottobre 2018 in sede di Consiglio "Giustizia e affari interni" si è tenuto un dibattito orientativo incentrato sul rafforzamento della dimensione esterna della sicurezza e della migrazione nelle tre proposte in materia di affari interni (AMF, BMVI e ISF) nel quadro del QFP e sul miglioramento delle procedure di governance e decisionali relative al finanziamento di azioni in paesi terzi.
10. Il 5 dicembre 2018, in seguito all'esame delle disposizioni contenute nel progetto di regolamento in occasione di varie riunioni del Gruppo, la presidenza austriaca ha presentato una prima proposta di compromesso.
11. I lavori sono proseguiti sotto la presidenza rumena con diverse riunioni del Gruppo tenutesi tra gennaio e maggio 2019. La presidenza rumena ha portato a termine l'esame della proposta, compresi i considerando, i criteri di assegnazione dei finanziamenti ai programmi e le altre questioni in sospeso che richiedevano ulteriori discussioni. Nel complesso, la presidenza rumena ha formulato tre proposte di compromesso, che sono state esaminate nelle riunioni del Gruppo.

⁴ Doc. 9983/18.

12. Il 13 maggio 2019 l'ultimo testo di compromesso⁵ presentato dalla presidenza rumena ha ottenuto un ampio sostegno. In seguito alle discussioni in sede di Gruppo, la presidenza ha inserito una serie di modifiche, in particolare riguardo alle seguenti questioni:

- per quanto riguarda l'uso di attrezzature e sistemi TIC, sono state prospettate sinergie con altri strumenti finanziari (AMF e ISF) e per altri fini (controllo doganale e operazioni marittime);
- il ruolo delle agenzie decentrate durante la fase di programmazione è stato meglio definito e adattato alle esigenze degli Stati membri;
- l'obbligo di conformarsi alle norme in vigore, stabilite dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, prima di acquistare attrezzature su larga scala è stato mantenuto ma con la possibilità di negoziare questo aspetto con l'Agenzia;
- la procedura consultiva è stata sostituita dalla procedura d'esame per tutti i tipi di decisioni "comitatologia";
- sono state introdotte nuove disposizioni riguardanti un eventuale adeguamento delle risorse assegnate al regime di transito speciale;
- sono stati aumentati i tassi di cofinanziamento per le misure volte a migliorare l'interoperabilità dei sistemi informatici e delle reti di comunicazione;
- gli elenchi degli indicatori sono stati rimaneggiati e razionalizzati.

⁵ Doc. 8921/19.

13. Tutti gli importi di riferimento tra parentesi quadre (articoli 7 e 10) sono subordinati alla conclusione dei negoziati relativi al QFP 2021-2027. Inoltre, figurano tra parentesi quadre anche altre disposizioni di carattere trasversale, che sono escluse dalla proposta di orientamento generale parziale in attesa di ulteriori progressi sul QFP. Si tratta delle disposizioni antifrode (considerando 52), delle regole adottate in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto (considerando 53), dell'obiettivo generale di destinare delle spese di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi climatici (considerando 57), delle disposizioni orizzontali relative all'istituzione dello strumento per il periodo 2021-2027 (articolo 1), dell'articolazione di una componente legata alla dimensione esterna della sicurezza e della migrazione (articolo 7), delle disposizioni relative al riesame intermedio (considerando 39 e articoli 10 e 13) e dei criteri per l'assegnazione dei finanziamenti per i programmi in regime di gestione concorrente (allegato I). Altre parti della proposta che figurano tra parentesi quadre si riferiscono ad atti giuridici che sono ancora oggetto di negoziati o non sono ancora stati adottati (quali il regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, il regolamento recante le disposizioni comuni e i regolamenti ISF o InvestEU) e potrebbe essere necessario aggiornarle in un secondo tempo.
14. La proposta di regolamento fa parte del pacchetto di proposte collegate al QFP 2021-2027 e dipende pertanto dagli esiti dei negoziati orizzontali sul QFP. Il Consiglio deciderà sulla questione di principio se mantenere il BMVI nell'ambito dei negoziati sul QFP. La proposta di orientamento generale parziale non pregiudica pertanto le decisioni adottate a livello orizzontale nell'ambito dei negoziati sul QFP e la posizione del Consiglio sull'istituzione del BMVI.
15. Il 22 maggio 2019 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha esaminato il testo di compromesso della presidenza. Dalla discussione è emerso che il testo di compromesso della presidenza costituisce una solida base per giungere a un orientamento generale parziale.

IV. CONCLUSIONE

16. Alla luce di quanto precede, si invita il Consiglio a raggiungere, nella sessione del 7 giugno 2019, l'orientamento generale parziale sul testo che figura nell'allegato alla presente nota. L'orientamento generale parziale costituirà il mandato per i negoziati futuri con il Parlamento europeo nel contesto della procedura legislativa ordinaria.

2018/0249 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera d),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

¹ GU C del , pag. .

² GU C del , pag. .

- (1) Nel contesto delle sfide migratorie in evoluzione nell'Unione europea, e dei problemi in materia di sicurezza, è di fondamentale importanza conservare un attento equilibrio fra la libera circolazione delle persone, da un lato, e la sicurezza dall'altro. È opportuno che l'obiettivo dell'Unione di garantire un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sia raggiunto, tra l'altro, attraverso misure comuni in materia di attraversamento delle frontiere interne da parte delle persone e di controllo di frontiera alle frontiere esterne, e tramite una politica comune in materia di visti.
- (2) Ai sensi dell'articolo 80 del TFUE, queste politiche e la loro attuazione dovrebbero essere governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario.
- (3) Nella dichiarazione di Roma firmata il 25 [...] **marzo** 2017, i leader dei 27 Stati membri hanno ribadito la propria determinazione a costruire un'Europa sicura e un'Unione in cui tutti i cittadini si sentano sicuri e possano spostarsi liberamente, in cui le frontiere esterne siano protette, con una politica migratoria efficace, responsabile e sostenibile, nel rispetto delle norme internazionali, così come un'Europa determinata a combattere il terrorismo e la criminalità organizzata.
- (4) L'obiettivo dell'Unione europea in materia di gestione delle frontiere esterne è sviluppare e attuare una gestione europea integrata delle frontiere a livello nazionale e dell'Unione, quale prerequisito per la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione nonché componente essenziale di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

- (5) La gestione europea integrata delle frontiere quale attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea istituita dal regolamento (UE) .../2019 [*guardia di frontiera e costiera europea*] del Parlamento europeo e del Consiglio³, composta dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e dalle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, è necessaria per migliorare la gestione della migrazione e la sicurezza.
- (6) Facilitare i viaggi legittimi, prevenendo al tempo stesso la migrazione irregolare e i rischi per la sicurezza, è stato individuato come uno dei principali obiettivi della risposta dell'Unione alle sfide in questi ambiti nella comunicazione della Commissione dal titolo "*Agenda europea sulla migrazione*"⁴.
- (7) Il Consiglio europeo del 15 dicembre 2016⁵ ha sollecitato il conseguimento di ulteriori risultati sull'interoperabilità dei sistemi di informazione e delle banche dati dell'UE. Il Consiglio europeo del 23 giugno 2017⁶ ha sottolineato la necessità di migliorare l'interoperabilità tra le banche dati, e il 12 dicembre 2017 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE⁷.
- (8) Onde preservare l'integrità dello spazio Schengen e rafforzare il suo funzionamento, dal 6 aprile 2017 gli Stati membri hanno l'obbligo di effettuare verifiche sistematiche nelle banche dati pertinenti sui cittadini dell'Unione che attraversano le frontiere esterne dell'UE. La Commissione ha inoltre emesso una raccomandazione per gli Stati membri affinché facciano miglior uso dei controlli di polizia e della cooperazione transfrontaliera.

³ ***Regolamento (UE) .../2019 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga l'azione comune n. 98/700/GAI del Consiglio, il regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio***

[...]

⁴ COM(2015) 240 final del 13 maggio 2015.

⁵ <http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/12/15/euco-conclusions-final/>

⁶ **Conclusioni del Consiglio europeo**, 22-23 giugno 2017.

⁷ COM(2017) 794 final.

- (9) Il sostegno finanziario del bilancio dell'Unione è indispensabile ai fini dell'attuazione della gestione europea integrata delle frontiere per aiutare gli Stati membri a gestire efficacemente gli attraversamenti delle frontiere esterne e ad affrontare le sfide migratorie e le potenziali sfide future a tali frontiere, contribuendo a lottare contro le forme gravi di criminalità aventi una dimensione transfrontaliera, agendo nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.
- (10) Per promuovere l'attuazione della gestione europea integrata delle frontiere definita dai suoi elementi conformemente all'articolo 3 [...] del regolamento (UE) .../2019 **[guardia di frontiera e costiera europea]** [...] (controllo di frontiera; ricerca e soccorso durante la sorveglianza delle frontiere; analisi dei rischi; cooperazione tra gli Stati membri (sostenuta e coordinata dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera); cooperazione inter-agenzia (compreso lo scambio regolare di informazioni); cooperazione con i paesi terzi; misure tecniche e operative nello spazio Schengen connesse al controllo di frontiera e destinate ad affrontare meglio l'immigrazione illegale e a combattere la criminalità transfrontaliera; uso di tecnologie avanzate; meccanismi di controllo della qualità e di solidarietà), e per garantire che essa diventi una realtà operativa, gli Stati membri dovrebbero ricevere un adeguato sostegno finanziario dall'Unione.

(10 bis) Il Consiglio europeo del 18 ottobre 2018 ha invitato il Parlamento europeo e il Consiglio ad esaminare, in via prioritaria, le recenti proposte della Commissione riguardanti la direttiva sui rimpatri, l'Agenzia per l'asilo nonché la guardia di frontiera e costiera europea, garantendo l'impiego delle risorse nel modo più efficiente possibile ed elaborando norme comuni minime per la sorveglianza delle frontiere esterne, nel dovuto rispetto della responsabilità degli Stati membri. Se tali norme sono elaborate, il presente Strumento può fornire agli Stati membri il sostegno necessario alla loro attuazione.

- (11) Poiché le autorità doganali degli Stati membri assumono un numero crescente di responsabilità che spesso si estendono al settore della sicurezza e vengono espletate alle frontiere esterne, occorre assicurare uniformità nello svolgimento dei controlli di frontiera e dei controlli doganali alle frontiere esterne attraverso un adeguato sostegno finanziario dell'Unione agli Stati membri. Ciò permetterà non solo di rafforzare i controlli doganali, ma anche di agevolare il commercio legittimo, concorrendo a un'Unione doganale efficiente e sicura.

- (12) È pertanto necessario istituire il fondo che succederà al Fondo sicurezza interna 2014-2020 istituito dal regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ creando un Fondo per la gestione integrata delle frontiere (il "Fondo").
- (13) A motivo delle particolarità giuridiche del titolo V del TFUE e delle diverse basi giuridiche applicabili alle politiche in materia di frontiere esterne e di controllo doganale, non è giuridicamente possibile istituire il Fondo come uno strumento unico.
- (14) Il Fondo dovrebbe pertanto essere costituito sotto forma di un quadro generale di sostegno finanziario dell'Unione nei settori della gestione delle frontiere e dei visti, comprendente lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti (lo "Strumento") istituito dal presente regolamento, e lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale, istituito dal regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio⁹. Il quadro dovrebbe essere completato dal regolamento (UE) n. .../... [regolamento recante le disposizioni comuni] del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰, al quale il presente regolamento dovrebbe fare riferimento per quanto riguarda le norme sulla gestione concorrente.
- (15) Lo Strumento dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e degli obblighi internazionali dell'Unione relativi ai diritti fondamentali.

⁸ Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

⁹ GU L [...] del [...], pag. [...].

¹⁰ GU L [...] del [...], pag. [...].

- (16) Lo Strumento dovrebbe basarsi sui risultati e sugli investimenti realizzati grazie agli strumenti che lo hanno preceduto, segnatamente il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, istituito con decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹, e lo strumento per le frontiere esterne e i visti nell'ambito del Fondo sicurezza interna per il periodo 2014-2020, istituito con regolamento (UE) n. 515/2014¹², e dovrebbe estenderli per tenere conto dei nuovi sviluppi.
- (17) Al fine di assicurare controlli uniformi e di alta qualità alle frontiere esterne e di facilitare gli attraversamenti legittimi delle frontiere esterne, lo Strumento dovrebbe contribuire allo sviluppo di una gestione europea integrata delle frontiere che includa tutte le misure in materia di politica, diritto, cooperazione sistematica, ripartizione degli oneri, valutazione della situazione e dei cambiamenti a livello dei punti di passaggio dei migranti irregolari, personale, attrezzature e tecnologia, adottate a diversi livelli dalle autorità competenti degli Stati membri e dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, in cooperazione con altri soggetti, quali paesi terzi e altri organi dell'UE, in particolare l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), Europol e le organizzazioni internazionali.
- (18) Lo Strumento dovrebbe contribuire al miglioramento dell'efficienza nel trattamento dei visti per quanto riguarda l'individuazione e la valutazione dei rischi legati alla sicurezza e alla migrazione irregolare, nonché la facilitazione delle procedure di rilascio per i viaggiatori in buona fede. In particolare, lo Strumento dovrebbe fornire assistenza finanziaria per sostenere la digitalizzazione del trattamento dei visti, con l'obiettivo di garantire procedure rapide, sicure e consone alle esigenze dei richiedenti, a beneficio sia di questi che dei consolati. Lo Strumento dovrebbe inoltre servire a garantire un'ampia copertura consolare in tutto il mondo. L'attuazione uniforme *e la modernizzazione* della politica comune in materia di visti, *nonché le misure derivanti dal regolamento VIS*, [...] dovrebbero a loro volta essere coperte dallo Strumento.

¹¹ GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22.

¹² Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

- (19) Lo Strumento dovrebbe inoltre sostenere misure, nel territorio dei paesi Schengen, legate al controllo di frontiera come parte dello sviluppo di un sistema comune integrato di gestione delle frontiere che rafforzi il funzionamento generale dello spazio Schengen.
- (20) Al fine di migliorare la gestione delle frontiere esterne, di contribuire a prevenire e a combattere la migrazione irregolare e di contribuire a un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione, lo Strumento dovrebbe sostenere lo sviluppo di sistemi informatici su larga scala, sulla base di sistemi informatici esistenti o nuovi. Dovrebbe inoltre sostenere la creazione di interoperabilità fra tali sistemi di informazione dell'UE (il sistema di ingressi/uscite (EES)¹³, il sistema d'informazione visti (VIS)¹⁴, il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)¹⁵, Eurodac¹⁶, il sistema d'informazione Schengen (SIS)¹⁷ e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari per i cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN))¹⁸ negli Stati membri, affinché tali sistemi di informazione dell'UE e i loro dati si completino a vicenda. Lo Strumento dovrebbe inoltre contribuire agli sviluppi a livello nazionale necessari a seguito dell'attuazione delle componenti di interoperabilità a livello centrale (il portale di ricerca europeo (ESP), un servizio comune di confronto biometrico (BMS comune), un archivio comune di dati di identità (CIR) e un rilevatore di identità multiple (MID))¹⁹.

¹³ Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

¹⁴ Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

¹⁵ COM(2016) 731 final del 16 novembre 2016.

¹⁶ COM(2016) 272 final/2 del 4 maggio 2016.

¹⁷ COM(2016) 881 final, 882 final e 883 final del 21 dicembre 2016.

¹⁸ COM(2017) 344 final del 29 giugno 2017.

¹⁹ COM(2017) 794 final del 12 dicembre 2017.

- (21) Lo Strumento dovrebbe completare e rafforzare le attività volte ad attuare la gestione europea integrata delle frontiere, in linea con la ripartizione delle responsabilità e la solidarietà tra gli Stati membri e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, che rappresentano i due pilastri della guardia di frontiera e costiera europea. Ciò comporta in particolare che gli Stati membri, nell'elaborare i loro programmi, dovrebbero tenere conto degli strumenti analitici e degli orientamenti tecnici e operativi elaborati dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, nonché dei programmi di formazione messi a punto da questa, come la base comune per la formazione delle guardie di frontiera comprendente le componenti relative ai diritti fondamentali e all'accesso alla protezione internazionale. Al fine di sviluppare la complementarità fra la sua missione e le responsabilità degli Stati membri nel controllare le frontiere esterne nonché al fine di garantire coerenza ed evitare inefficienza sotto il profilo dei costi, la Commissione dovrebbe consultare l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera *e, se del caso, eu-LISA* in merito ai progetti di programmi nazionali presentati dagli Stati membri, nella misura in cui ciò rientri nelle competenze [...] delle agenzie, **con tempestività tale da non comportare ritardi nell'approvazione e nell'attuazione dei programmi nazionali**, in particolare per quanto concerne le attività finanziate a titolo del sostegno operativo.
- (22) Lo Strumento dovrebbe sostenere l'attuazione dell'approccio basato sui punti di crisi (hotspot), quale delineato nella comunicazione della Commissione dal titolo "*Agenda europea sulla migrazione*" e approvato dal Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 2015²⁰. L'approccio basato sui punti di crisi fornisce sostegno operativo agli Stati membri interessati da una pressione migratoria sproporzionata alle frontiere esterne dell'Unione. Esso offre assistenza integrata, globale e mirata in uno spirito di solidarietà e di ripartizione delle responsabilità, anche al fine di salvaguardare l'integrità dello spazio Schengen.

²⁰ EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3.

- (23) Nell'interesse della solidarietà nello spazio Schengen nel suo complesso e in uno spirito di ripartizione della responsabilità per la protezione delle frontiere esterne dell'Unione, nel caso in cui siano individuati carenze o rischi, in particolare a seguito di una valutazione Schengen conformemente al regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio²¹, lo Stato membro interessato dovrebbe affrontare in modo adeguato la questione utilizzando le risorse del suo programma per attuare le raccomandazioni adottate ai sensi di detto regolamento e in linea con le valutazioni delle vulnerabilità svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in conformità dell'articolo 33 [...] del regolamento (UE) .../2019 [*guardia di frontiera e costiera europea*] [...].
- (24) Lo Strumento dovrebbe esprimere la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità prestando assistenza finanziaria agli Stati membri che applicano integralmente le disposizioni Schengen sulle frontiere esterne e i visti così come ai paesi che si stanno preparando in vista di una piena partecipazione all'*acquis* di Schengen e dovrebbe essere utilizzato dagli Stati membri nell'interesse della politica comune dell'Unione per la gestione delle frontiere esterne.
- (25) A norma del protocollo n. 5 dell'atto di adesione del 2003²² sul transito di persone per via terrestre tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa, è opportuno che lo strumento sostenga i costi supplementari connessi all'attuazione delle disposizioni specifiche dell'*acquis* che disciplinano detto transito, e segnatamente il regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio²³ e il regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio²⁴. Tuttavia, la necessità di continuare a fornire un sostegno finanziario a compensazione di diritti non riscossi dovrebbe essere subordinata al regime dei visti dell'Unione in vigore con la Federazione russa.

²¹ Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

²² GU L 236 del 23.9.2003, pag. 946.

²³ Regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8).

²⁴ Regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che stabilisce modelli uniformi per il documento di transito agevolato (FTD) e per il documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) di cui al regolamento (CE) n. 693/2003 (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 15).

- (26) Al fine di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo strategico dello Strumento, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i loro programmi ne perseguano gli obiettivi specifici, che le priorità scelte siano in linea con quelle concordate a livello UE e con le misure di attuazione previste all'allegato II e che la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi e le azioni sia proporzionata alle sfide e alle esigenze che essi si trovano a dover affrontare.
- (27) È opportuno ricercare sinergie e garantire coerenza ed efficienza con altri fondi dell'UE ed evitare sovrapposizioni tra le diverse azioni.
- (28) Il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi soggetti a decisioni di rimpatrio adottate da uno Stato membro costituisce una delle componenti della gestione europea integrata delle frontiere quale indicata nel regolamento (UE) .../2019 *[guardia di frontiera e costiera europea]* [...]. Tuttavia, a motivo della loro natura e finalità, le misure in materia di rimpatrio non rientrano nell'ambito di applicazione del sostegno dello Strumento e sono disciplinate dal regolamento (UE) n. .../... [nuovo AMF]²⁵.
- (29) Al fine di riconoscere l'importanza del ruolo delle autorità doganali degli Stati membri alle frontiere esterne e al fine di garantire che esse dispongano di mezzi sufficienti per l'esecuzione della loro ampia gamma di compiti a tali frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale istituito dal regolamento (UE) n.../... [nuovo Fondo relativo alle attrezzature per il controllo doganale] del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbe fornire a tali autorità nazionali i finanziamenti necessari per investire in attrezzature per lo svolgimento dei controlli doganali, così come in attrezzature che possano servire ad altri scopi oltre che al controllo doganale, ad esempio il controllo di frontiera.

²⁵ GU L [...] del [...], pag. [...].

- (30) La maggior parte delle attrezzature per il controllo doganale può essere ugualmente o puntualmente utilizzata per i controlli di conformità con altre normative, come ad esempio le disposizioni in materia di gestione delle frontiere, visti o cooperazione di polizia. Il Fondo per la gestione integrata delle frontiere è stato quindi concepito come due strumenti complementari con ambiti di applicazione distinti ma coerenti con riguardo all'acquisto di attrezzature. Da un lato, lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti, istituito dal presente regolamento, *sosterrà finanziariamente* [...] le attrezzature *la cui finalità principale è la gestione integrata delle frontiere, ma ne consentirà l'uso anche per altri scopi, come ad esempio il controllo doganale*. Dall'altro, lo Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale, *istituito dal regolamento [2019/XXX],* [...] sosterrà *finanziariamente* le attrezzature che hanno come finalità principale i controlli doganali, ma ne consentirà a sua volta l'uso anche per altri scopi, come ad esempio i controlli alle frontiere e la sicurezza. Questa suddivisione di ruoli promuoverà la cooperazione interagenzie quale componente dell'approccio europeo di gestione integrata delle frontiere, di cui all'articolo 3, *lettera e)*, [...] del regolamento (UE) .../2019 [*guardia di frontiera e costiera europea*] [...], consentendo in tal modo alle autorità di frontiera e alle autorità doganali di collaborare e di ottimizzare l'incidenza del bilancio dell'Unione attraverso la condivisione e l'interoperabilità delle attrezzature di controllo. *L'atto della condivisione e l'interoperabilità tra le autorità di frontiera e doganali dovrebbero essere definiti come non sistematici.*
- (31) La sorveglianza delle frontiere marittime è considerata una delle funzioni di guardia costiera svolte nel settore marittimo dell'Unione. Le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera sono anche responsabili di numerosi compiti, che possono includere - senza limitarsi ad essi - i seguenti aspetti: la sicurezza marittima, la sicurezza, la ricerca e il soccorso, il controllo di frontiera, il controllo della pesca, il controllo doganale, l'applicazione della legge in generale e la protezione dell'ambiente. Per la loro ampia portata, le funzioni di guardia costiera rientrano nell'ambito di diverse politiche dell'Unione, che dovrebbero ricercare sinergie al fine di conseguire risultati più efficaci ed efficienti.

- (32) Oltre alla cooperazione europea relativa alle funzioni di guardia costiera tra l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera istituita dal regolamento (UE) .../2019 *[guardia di frontiera e costiera europea]* [...], l'Agenzia europea per la sicurezza marittima istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶, e l'Agenzia europea di controllo della pesca istituita dal regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio²⁷, una maggiore coerenza delle attività nel settore marittimo dovrebbe essere conseguita anche a livello nazionale. Le sinergie tra i vari attori del settore marittimo dovrebbero essere in linea con la gestione europea integrata delle frontiere e con le strategie di sicurezza marittima.
- (33) Per rafforzare la complementarità e per consolidare la coerenza delle attività marittime, nonché per evitare una duplicazione di sforzi e per alleviare i vincoli di bilancio in un settore di attività costose come quello marittimo, lo Strumento dovrebbe sostenere le operazioni marittime di carattere multifunzionale, *compresi i mezzi terrestri, aerei e marittimi, la cui finalità principale [...] è la gestione europea integrata delle frontiere [...]*.
- (33 bis) Nel tentativo di rafforzare le complementarità tra lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti, il Fondo Sicurezza interna e il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, lo Strumento istituito dal presente regolamento dovrebbe essere in grado di finanziare attrezzature multifunzionali e sistemi TIC la cui finalità principale sia conforme al presente regolamento ma che contribuiscano anche al conseguimento degli obiettivi del Fondo Sicurezza interna istituito con regolamento (UE) n. .../... e del Fondo Asilo, migrazione e integrazione istituito con regolamento (UE) n.*

²⁶ Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).

²⁷ Regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un'Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

- (34) È opportuno che le azioni nei paesi terzi, e in relazione a tali paesi, sostenute dallo Strumento siano attuate in piena sinergia e coerenza con altre azioni esterne all'Unione sostenute dai suoi strumenti di finanziamento esterno, e completino tali azioni. In particolare, l'attuazione di tali azioni dovrebbe improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione. Per quanto riguarda la dimensione esterna, lo Strumento dovrebbe orientare il suo sostegno su azioni volte a rafforzare la cooperazione con i paesi terzi e a potenziare aspetti essenziali delle loro capacità di sorveglianza e gestione delle frontiere in settori di interesse per la politica migratoria e gli obiettivi di sicurezza dell'Unione. ***Nelle conclusioni del 28 giugno 2018 il Consiglio europeo ha sottolineato la necessità di disporre di strumenti flessibili, ad esborso rapido, per combattere la migrazione illegale.***
- (35) È opportuno che i finanziamenti a carico del bilancio dell'Unione siano concentrati su attività in cui l'intervento dell'Unione può apportare valore aggiunto rispetto all'azione isolata degli Stati membri. Poiché l'Unione è in posizione avvantaggiata rispetto agli Stati membri nel predisporre un quadro che esprima la solidarietà dell'Unione per quanto riguarda i controlli di frontiera, la politica comune in materia di visti e la gestione dei flussi migratori, e nel fornire una piattaforma per lo sviluppo di sistemi informatici comuni a sostegno di tali politiche, il sostegno finanziario previsto a norma del presente regolamento contribuirà in particolare a rafforzare le capacità nazionali e dell'Unione in questi settori.
- (36) Si può ritenere che uno Stato membro non rispetti il pertinente *acquis* dell'Unione, anche in relazione al ricorso al sostegno operativo nell'ambito del presente Strumento, se non ha ottemperato agli obblighi previsti dai trattati nei settori della gestione delle frontiere e dei visti, se esiste un evidente rischio di violazione grave dei valori dell'Unione da parte di tale Stato membro nell'attuazione dell'*acquis* in materia di gestione delle frontiere e visti, o se da una relazione di valutazione nel quadro del meccanismo di valutazione e monitoraggio di Schengen emergono carenze nel settore in questione.
- (37) Lo Strumento dovrebbe rispecchiare la necessità di una maggiore flessibilità e semplificazione, rispettando nel contempo i requisiti in termini di prevedibilità e garantendo una distribuzione equa e trasparente delle risorse per realizzare gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento.

- (38) Il presente regolamento dovrebbe fissare gli importi iniziali per i programmi degli Stati membri calcolati sulla base dei criteri di cui all'allegato I, che rispecchino la lunghezza e i livelli di minaccia delle sezioni delle frontiere terrestri e marittime, il carico di lavoro agli aeroporti e ai consolati così come il numero di consolati.
- [(39) Tali importi iniziali costituiranno la base degli investimenti a lungo termine degli Stati membri. Al fine di tenere conto dei cambiamenti nella situazione di partenza, quali la pressione alle frontiere esterne dell'Unione e il carico di lavoro alle frontiere esterne e presso i consolati, un importo aggiuntivo sarà assegnato agli Stati membri a metà percorso e sarà basato sui più recenti dati statistici disponibili, come definito nel criterio di ripartizione [...]].
- (40) Poiché le sfide nei settori della gestione delle frontiere e dei visti sono in continua evoluzione, è necessario adeguare l'assegnazione dei finanziamenti ai cambiamenti dei flussi migratori, della pressione alle frontiere e delle minacce per la sicurezza, e orientare i finanziamenti verso le priorità con il massimo valore aggiunto per l'Unione. Per rispondere alle esigenze impellenti e ai cambiamenti delle politiche e delle priorità dell'Unione, e per orientare i finanziamenti verso azioni con un livello elevato di valore aggiunto per l'UE, una parte del finanziamento sarà periodicamente destinata ad azioni specifiche, ad azioni dell'Unione e all'assistenza emergenziale, attraverso uno strumento tematico. ***La dotazione finanziaria stanziata per lo strumento tematico servirà anche per rafforzare i programmi.***
- (41) È opportuno incoraggiare gli Stati membri a usare parte della dotazione assegnata ai loro programmi per finanziare le azioni elencate nell'allegato IV, accordando loro un contributo dell'Unione più elevato.
- (42) Lo Strumento dovrebbe contribuire a sostenere i costi operativi relativi alla gestione delle frontiere, alla politica comune in materia di visti e ai sistemi informatici su larga scala, e dovrebbe così consentire agli Stati membri di mantenere capacità che sono determinanti per l'intera Unione. Tale sostegno consiste nel rimborso integrale di costi specifici relativi agli obiettivi previsti dallo Strumento e dovrebbe costituire parte integrante dei programmi degli Stati membri.

- (43) Parte delle risorse disponibili nell'ambito dello Strumento potrebbe essere assegnata anche a programmi degli Stati membri volti all'attuazione di azioni specifiche, in aggiunta alla dotazione iniziale. Tali azioni specifiche dovrebbero essere identificate a livello di Unione e dovrebbero riguardare azioni che presuppongono uno sforzo di cooperazione o azioni necessarie per far fronte a sviluppi nell'Unione che richiedono finanziamenti aggiuntivi da mettere a disposizione di uno o più Stati membri: si tratta ad esempio dell'acquisto, tramite i programmi nazionali degli Stati membri, delle attrezzature tecniche necessarie all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per svolgere le sue attività operative, della modernizzazione del trattamento delle domande di visto, dello sviluppo di nuovi sistemi informatici su larga scala e della creazione di interoperabilità fra tali sistemi. Queste azioni specifiche saranno definite dalla Commissione nei suoi programmi di lavoro.
- (44) Per completare l'attuazione dell'obiettivo strategico del presente Strumento svolta a livello nazionale mediante i programmi degli Stati membri, lo Strumento dovrebbe sostenere anche azioni a livello di Unione. Tali azioni dovrebbero essere destinate a scopi strategici generali rientranti nell'ambito di intervento dello Strumento, relativi all'analisi politica e all'innovazione, all'apprendimento reciproco a livello transnazionale e ai partenariati, e alla sperimentazione di nuove iniziative e azioni in tutta l'Unione.
- (45) Al fine di rafforzare la capacità dell'Unione di fare immediatamente fronte a pressioni migratorie impreviste o sproporzionate, in particolare alle sezioni di frontiera dove il livello di impatto è stato individuato, conformemente al regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸, come tale da compromettere il funzionamento dell'intero spazio Schengen, così come a pressioni sui servizi visti dei consolati degli Stati membri o a rischi per la sicurezza delle frontiere, dovrebbe essere possibile fornire assistenza emergenziale conformemente al quadro istituito dal presente regolamento.

²⁸ Regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosir) (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 11).

- (46) L'obiettivo strategico del presente Strumento sarà perseguito anche mediante gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio previsti dalla o dalle finestre [...] delle politiche del Fondo InvestEU. Il sostegno finanziario dovrebbe essere utilizzato per ovviare alle carenze del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, e le azioni non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi o falsare la concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero avere un evidente valore aggiunto europeo.
- (46 bis) Le operazioni di finanziamento misto hanno carattere facoltativo e sono operazioni sostenute dal bilancio dell'Unione che combinano forme di aiuto rimborsabile e/o non rimborsabile a titolo del bilancio dell'Unione con forme rimborsabili di aiuto di istituti di promozione, istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori.***
- (47) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intero Strumento, che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del [punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria]²⁹.
- (48) Al presente Strumento si applica ***il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio*** [...] ³⁰. Esso stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, all'esecuzione indiretta, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio. Al fine di garantire coerenza nell'attuazione dei programmi di finanziamento dell'Unione, il regolamento finanziario si applica alle azioni che saranno attuate in regime di gestione diretta o indiretta nell'ambito dello Strumento.

²⁹ GU C del , pag. .

³⁰ ***Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).***

- (49) Ai fini dell'attuazione delle azioni in regime di gestione concorrente, è opportuno che lo Strumento si inserisca in un quadro coerente comprendente il presente regolamento, il regolamento *(UE, Euratom) 2018/1046* [...] e il regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni].
- (50) Il regolamento (UE) .../... [regolamento recante le disposizioni comuni] stabilisce il quadro entro il quale si iscrive l'azione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo Plus (FSE+), del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), del Fondo Asilo, [...] migrazione *e integrazione* (AMIF), del Fondo Sicurezza interna (ISF) e dello Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (BMVI), nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere (IBMF), e fissa, in particolare, le regole di programmazione, di sorveglianza e valutazione, di gestione e di controllo per i fondi dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente. Occorre inoltre specificare, nel presente regolamento, gli obiettivi dello Strumento per la gestione delle frontiere e i visti e stabilire disposizioni specifiche relative alle attività che possono essere finanziate tramite il presente Strumento.
- (51) Le tipologie di finanziamento e i metodi di attuazione previsti dal presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla loro capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di raggiungere risultati, tenendo conto, in particolare, dei costi del controllo, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inosservanza. Dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

/(52) In conformità del regolamento [...] **(UE, Euratom) 2018/1046**, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³¹, dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/95³², (Euratom, CE) n. 2185/96³³ e (UE) 2017/1939³⁴ del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità [...], **comprese le frodi**, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (l'"EPPO") può indagare e perseguire **i reati contro** [...] gli **interessi finanziari** dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵. In conformità del **regolamento (UE, Euratom) 2018/1046**, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare **pienamente** [...] alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO, **rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939**, e alla Corte dei conti europea e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.]

³¹ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

³² Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

³³ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

³⁴ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

³⁵ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

- (53) Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole sono definite nel regolamento *(UE, Euratom) 2018/1046* [...] e stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. [Le regole adottate in base all'articolo 322 del TFUE riguardano anche la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi dell'Unione.]
- (54) A norma dell'articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio³⁶ le persone fisiche e i soggetti stabiliti nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) sono ammessi a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità dello Strumento e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso.
- (55) In conformità dell'articolo 349 del TFUE e in linea con la comunicazione della Commissione *"Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE"*, approvata dal Consiglio nelle sue conclusioni del 12 aprile 2018, gli Stati membri interessati dovrebbero assicurare che i loro programmi nazionali tengano conto delle minacce emergenti cui devono far fronte le regioni ultraperiferiche. Lo Strumento sostiene detti Stati membri con risorse adeguate per aiutare ove occorra le regioni ultraperiferiche.

³⁶ Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(56) In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016³⁷, è necessario che il presente Strumento sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di sorveglianza, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni possono includere, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti dello Strumento sul terreno. Per misurare i risultati raggiunti dallo Strumento, è opportuno istituire indicatori e relativi target finali in relazione a ciascuno dei suoi obiettivi specifici.

(56 bis) Ai fini dell'attuazione dei programmi volti a conseguire gli obiettivi dello Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti, è necessario trattare taluni dati personali dei partecipanti alle operazioni sostenute dallo Strumento. I dati personali dovrebbero essere trattati per gli indicatori comuni, per la sorveglianza, la valutazione, il controllo e l'audit e, se del caso, per determinare l'idoneità dei partecipanti. I dati personali dovrebbero essere trattati conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.³⁸

(57) Data l'importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente Strumento contribuirà all'integrazione delle azioni per il clima nelle politiche e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il [25%] delle spese di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi climatici. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione dello Strumento e riesaminate nel contesto dei relativi processi di valutazione e riesame.

³⁷ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016; GU L 123 del 12.5.2016, pagg. 1–14.

³⁸ ***Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).***

- (58) Tramite gli indicatori e la rendicontazione finanziaria, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero sorvegliare l'attuazione dello Strumento, in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) .../... [regolamento recante le disposizioni comuni] e del presente regolamento.
- (59) Al fine di integrare e modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'elenco delle azioni ammissibili a un cofinanziamento più elevato che figura nell'allegato IV e al sostegno operativo, e per sviluppare ulteriormente il quadro comune di sorveglianza e valutazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016³⁹.
- (60) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰. È opportuno applicare la procedura d'esame per l'adozione di atti di esecuzione che prevedono obblighi comuni agli Stati membri, in particolare per quanto attiene alla trasmissione di informazioni alla Commissione[...].
- (61) La partecipazione di uno Stato membro al presente Strumento non dovrebbe coincidere con la sua partecipazione a uno strumento finanziario temporaneo dell'Unione che contribuisce a finanziare, tra l'altro, negli Stati membri beneficiari, azioni lungo le nuove frontiere esterne dell'Unione per l'attuazione dell'*acquis* di Schengen in materia di frontiere e visti e di controllo alle frontiere esterne.

³⁹ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

⁴⁰ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

- (62) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen⁴¹ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio⁴².
- (63) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen⁴³ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio⁴⁴.

⁴¹ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁴² Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

⁴³ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

⁴⁴ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(64) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen⁴⁵ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio⁴⁶.

(64 bis) Al fine di specificare la natura e le modalità della partecipazione allo Strumento dei paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, è opportuno concludere ulteriori accordi tra l'Unione e tali paesi in base alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione. Tali accordi dovrebbero costituire accordi internazionali ai sensi dell'articolo 218 del TFUE. Al fine di ridurre al minimo il possibile divario tra il momento in cui il presente Strumento diventa vincolante per il paese interessato e l'entrata in vigore degli accordi, è opportuno che i negoziati su tali accordi siano avviati quanto prima dopo la notifica al Consiglio e alla Commissione da parte del rispettivo paese della decisione di accettare il contenuto del presente Strumento e di dargli attuazione nel proprio ordinamento giuridico interno. La conclusione di tali accordi dovrebbe avvenire dopo che il paese interessato ha informato per iscritto che sono stati soddisfatti tutti i suoi requisiti interni.

⁴⁵ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

⁴⁶ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

- (65) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca dovrebbe decidere, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
- (66) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio⁴⁷; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (66 bis) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio⁴⁸; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.***
- (67) È opportuno allineare il periodo di applicazione del presente regolamento a quello del regolamento (UE, Euratom) .../... del Consiglio [regolamento sul quadro finanziario pluriennale]⁴⁹,

⁴⁷ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

⁴⁸ ***Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).***

⁴⁹ GU L [...] del [...], pag. [...].

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti (lo "Strumento") nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere (il "Fondo").
2. Unitamente al regolamento (UE) .../... [Fondo relativo alle attrezzature per il controllo doganale] che istituisce, nell'ambito del [Fondo per la gestione integrata delle frontiere]⁵⁰, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale, il presente regolamento istituisce il Fondo.
3. Esso stabilisce gli obiettivi dello Strumento, la dotazione di bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti./

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) "operazione di finanziamento misto": un'azione sostenuta dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all'articolo 2, punto 6, del regolamento **(UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio** [...], che combina forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari a titolo del bilancio dell'Unione con forme rimborsabili di aiuto di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;

⁵⁰ GU L [...] del [...], pag. [...].

- 2) "valico di frontiera": ogni valico autorizzato dalle autorità competenti per il passaggio delle frontiere esterne, quale notificato conformemente all'articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵¹;
- 3) "gestione europea integrata delle frontiere": gli elementi elencati all'articolo 3 [...] del regolamento (UE) .../2019 *[guardia di frontiera e costiera europea]* [...];
- 4) "frontiere esterne": le frontiere degli Stati membri, ossia le frontiere terrestri, comprese quelle fluviali e lacustri, le frontiere marittime così come gli aeroporti, i porti fluviali, marittimi e lacustri cui si applica il diritto dell'Unione relativo all'attraversamento delle frontiere esterne, comprese le frontiere interne a cui i controlli non sono ancora stati soppressi;
- 5) "sezione di frontiera esterna": l'intera frontiera esterna terrestre o marittima di uno Stato membro o parte di essa, quale definita **all'articolo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 1052/2013**;
- 6) "punto di crisi" (hotspot): punto di crisi come definito all'articolo 2, **punto 23**, del regolamento (UE) .../2019 *[guardia di frontiera e costiera europea]* [...];
- 7) "frontiere interne a cui i controlli non sono ancora stati soppressi":
 - a) il confine comune fra uno Stato membro che attua integralmente l'*acquis* di Schengen e uno Stato membro che è tenuto ad applicarlo integralmente in conformità del suo atto di adesione ma per il quale non è entrata in vigore la relativa decisione del Consiglio che lo autorizza ad applicare tale *acquis* in misura integrale;
 - b) il confine comune fra due Stati membri tenuti ad applicare integralmente l'*acquis* di Schengen in conformità dei rispettivi atti di adesione, ma per i quali non è ancora entrata in vigore la relativa decisione del Consiglio che li autorizza ad applicare tale *acquis* in misura integrale;

⁵¹ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

- 8) *"situazione di emergenza": un'urgente ed eccezionale pressione migratoria in cui si è verificato, si verifica o si potrebbe verificare un afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di paesi terzi attraverso le frontiere esterne di uno o più Stati membri e/o in cui episodi connessi all'immigrazione illegale o alla criminalità transfrontaliera si verificano alle frontiere esterne di uno o più Stati membri, in particolare, presso sezioni di frontiera con un impatto decisivo sulla sicurezza della frontiera tale da rischiare di compromettere il funzionamento dello spazio Schengen, o qualsiasi altra situazione debitamente circostanziata che richieda un'azione urgente;*
- 9) *"attrezzature operative su larga scala": mezzi di trasporto, di sorveglianza o di altro tipo fissi o mobili, aerei, marittimi o terrestri non portatili.*

Articolo 3

Obiettivo dello Strumento

1. Nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, l'obiettivo strategico dello Strumento è garantire una gestione europea integrata delle frontiere solida ed efficace alle frontiere esterne, tutelando al tempo stesso la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione, nel pieno rispetto degli impegni dell'Unione relativi ai diritti fondamentali, contribuendo in tal modo a garantire un elevato livello di sicurezza nell'Unione.
2. Nell'ambito dell'obiettivo strategico di cui al paragrafo 1, lo Strumento contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:
 - a) sostenere un'efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito di una ripartizione delle responsabilità fra l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l'immigrazione illegale e la criminalità transfrontaliera e gestire in modo efficace i flussi migratori;

- b) sostenere la politica comune in materia di visti per facilitare i viaggi legittimi e prevenire i rischi in termini di migrazione e di sicurezza.
3. Nell'ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 2, lo Strumento è attuato mediante le misure di attuazione di cui all'allegato II.

Articolo 4

Ambito di applicazione del sostegno

1. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 3 e in linea con le misure di attuazione di cui all'allegato II, lo Strumento sostiene [...] azioni **come quelle** elencate nell'allegato III.
2. Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento, lo Strumento può sostenere le azioni in linea con le priorità dell'Unione elencate nell'allegato III nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, se del caso, in conformità dell'articolo **16 bis** [...].

2 bis. Le attrezzature e i sistemi TIC finanziati a titolo del presente Strumento possono essere utilizzati per il controllo doganale, per le operazioni marittime di carattere multifunzionale e per conseguire gli obiettivi del Fondo Sicurezza interna istituito con regolamento (UE) .../... [ISF] e del Fondo Asilo, migrazione e integrazione istituito con regolamento (UE) .../... [AMIF], purché la finalità principale di tali attrezzature e sistemi TIC sia conforme al presente regolamento e sia evitato il doppio finanziamento.

3. Le seguenti azioni non sono ammissibili:
 - a) le azioni di cui al punto 1, lettera a), dell'allegato III alle frontiere interne a cui i controlli non sono ancora stati soppressi;
 - b) le azioni relative al ripristino temporaneo ed eccezionale del controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi del regolamento (UE) 2016/399;

[...]

[...]

c) *le azioni la cui finalità principale è il controllo doganale.*

4. Nelle situazioni di emergenza le azioni non ammissibili di cui al [...] paragrafo **3** possono essere considerate ammissibili.

Articolo 5

[...]

[...]

[...]

CAPO II

QUADRO FINANZIARIO E DI ATTUAZIONE

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 6

Principi generali

1. Il sostegno fornito nel quadro del presente regolamento integra l'intervento nazionale, regionale e locale e mira ad apportare valore aggiunto agli obiettivi del presente regolamento.
2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono che il sostegno fornito nel quadro del presente regolamento e dagli Stati membri sia coerente con le pertinenti attività, politiche e priorità dell'Unione e sia complementare rispetto agli altri strumenti dell'Unione.
3. Lo Strumento è attuato in regime di gestione concorrente, diretta o indiretta in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del *regolamento (UE, Euratom) 2018/1046* [...].

Articolo 7

Dotazione di bilancio

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione dello Strumento per il periodo 2021-2027 ammonta a [8 018 000 000 EUR] a [prezzi correnti].

2. La dotazione finanziaria è così utilizzata:
- a) [4 811 000 000 EUR] sono stanziati per i programmi attuati in regime di gestione concorrente, di cui [157 200 000 EUR] per il regime di transito speciale di cui all'articolo 16, attuato in regime di gestione concorrente;
 - b) [3 207 000 000 EUR] sono stanziati per lo strumento tematico.

[2 bis. Gli importi di cui sopra comprendono una componente specifica consistente per la gestione della migrazione esterna.]⁵²

3. Fino allo 0,52% della dotazione finanziaria è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione per l'attuazione dello Strumento.
4. Conformemente alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione, vengono presi accordi per specificare la natura e le modalità della partecipazione **al presente Strumento** dei paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen. ***I negoziati relativi a tali accordi sono avviati quanto prima, dopo la notifica da parte del rispettivo paese, a norma del pertinente accordo di associazione, della decisione di accettare il contenuto del presente Strumento e di dargli attuazione nel proprio ordinamento giuridico interno.*** I contributi finanziari provenienti da tali paesi si aggiungono alle risorse complessive ***disponibili a titolo della dotazione finanziaria*** [...] dell'Unione di cui al paragrafo 1.

⁵² ***La dimensione esterna della migrazione è un aspetto orizzontale dei negoziati sul QFP 2021-2027. La frase tra parentesi quadre rispecchia l'attuale formulazione contenuta nello schema di negoziato e lascia impregiudicato l'esito finale delle discussioni in corso. Un cospicuo numero di Stati membri ha affermato che la dimensione esterna della migrazione dovrebbe essere finanziata dallo strumento tematico.***

Disposizioni generali di attuazione dello strumento tematico

1. La dotazione finanziaria di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), è stanziata in maniera flessibile mediante lo strumento tematico in regime di gestione concorrente, diretta o indiretta, secondo quanto stabilito nei programmi di lavoro. I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per le componenti dello strumento stesso:
 - a) azioni specifiche;
 - b) azioni dell'Unione; [...]
 - c) assistenza emergenziale.

La dotazione finanziaria dello strumento tematico sostiene anche l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

2. I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per affrontare priorità con un elevato valore aggiunto per l'Unione o per rispondere a necessità urgenti, in linea con le priorità concordate dell'Unione di cui all'allegato II.
3. Quando i finanziamenti dello strumento tematico sono concessi agli Stati membri in regime di gestione diretta o indiretta, si garantisce che i progetti selezionati non siano oggetto di un parere motivato della Commissione a norma dell'articolo 258 del TFUE relativo a un'infrazione che metta a rischio la legittimità e la regolarità delle spese o la performance dei progetti.
4. Quando i finanziamenti dello strumento tematico sono attuati in regime di gestione concorrente, la Commissione si assicura, ai fini dell'articolo 18 e dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. .../... [regolamento recante le disposizioni comuni], che le azioni previste non siano oggetto di un parere motivato della Commissione a norma dell'articolo 258 del TFUE relativo a un'infrazione che metta a rischio la legittimità e la regolarità delle spese o la performance dei progetti.

5. La Commissione stabilisce l'importo totale disponibile per lo strumento tematico nell'ambito degli stanziamenti annuali del bilancio dell'Unione.
6. La Commissione adotta, *mediante atti di esecuzione*, decisioni di finanziamento di cui all'articolo 110 del *regolamento (UE, Euratom) 2018/1046* [...] riguardanti lo strumento tematico che identificano gli obiettivi e le azioni da sostenere e specificano gli importi di ciascuna componente dello strumento di cui al paragrafo 1. Le decisioni di finanziamento stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto. *Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 2.*
7. A seguito dell'adozione della decisione di finanziamento di cui al paragrafo 6 [...], la Commissione può modificare di conseguenza i programmi attuati in regime di gestione concorrente.
8. Le decisioni di finanziamento possono essere annuali o pluriennali e riguardare una o più componenti dello strumento tematico.

SEZIONE 2

SOSTEGNO E ATTUAZIONE IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE

Articolo 9

Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica alla parte della dotazione finanziaria di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e alle risorse aggiuntive da attuare in regime di gestione concorrente conformemente alla decisione della Commissione riguardante lo strumento tematico di cui all'articolo 8.
2. Il sostegno nell'ambito della presente sezione è attuato in regime di gestione concorrente in conformità dell'articolo 63 del *regolamento (UE, Euratom) 2018/1046* [...] e del regolamento (UE) n. .../... [regolamento recante le disposizioni comuni].

Articolo 10

Risorse di bilancio

1. Le risorse di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), sono stanziare per i programmi nazionali attuati dagli Stati membri in regime di gestione concorrente ("programmi") indicativamente come segue:
 - a) [4 009 000 000 EUR] agli Stati membri conformemente ai criteri di cui all'allegato I;
 - b) [802 000 000 EUR] agli Stati membri per l'adeguamento delle dotazioni per i programmi di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

[...]

Articolo 11

Tassi di cofinanziamento

1. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione non supera il 75% del totale delle spese ammissibili di un progetto.
 2. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione può essere aumentato fino al 90% del totale delle spese ammissibili per i progetti attuati nell'ambito di azioni specifiche.
 3. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione può essere aumentato fino al 90% del totale delle spese ammissibili per le azioni elencate all'allegato IV.
 4. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione può essere aumentato fino al 100% del totale delle spese ammissibili per il sostegno operativo, compreso il regime di transito speciale.
 5. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione può essere aumentato fino al 100% del totale delle spese ammissibili per l'assistenza emergenziale.
- 5 bis. Entro i limiti fissati nell'articolo 30, paragrafo 5, punto v), del regolamento (UE) n. .../... [regolamento recante le disposizioni comuni], l'assistenza tecnica degli Stati membri può essere finanziata fino al 100% del contributo a carico del bilancio dell'Unione.**
6. La decisione della Commissione che approva il programma fissa il tasso di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno del presente Strumento per le tipologie di azione di cui ai paragrafi da 1 a 5.
 7. Per ciascuna **tipologia di azione** [...], la decisione della Commissione **che approva il programma** indica se il [...] tasso di cofinanziamento **per la tipologia di azione in questione** [...] è [...] applicato **a uno degli elementi seguenti**:
 - a) al contributo totale, che comprende il contributo pubblico e il contributo privato; [...]
 - b) solo al contributo pubblico.

Programmi

1. Ciascuno Stato membro garantisce che le priorità affrontate nel proprio programma siano coerenti con le priorità e le sfide dell'Unione nei settori della gestione delle frontiere e dei visti, rispondano a tali sfide e priorità e siano pienamente in linea con il pertinente *acquis* dell'Unione e le priorità concordate dell'Unione. Nel definire le priorità del loro programma gli Stati membri garantiscono che questo tenga conto in modo adeguato delle misure di attuazione di cui all'allegato II.
2. ***In una fase iniziale della programmazione, l[...]*** la Commissione ***consulta*** [...] l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e, se del caso, eu-LISA, ***sui progetti di programmi, per le materie di loro competenza, al fine di garantire la coerenza e la complementarità tra le azioni delle agenzie e quelle degli Stati membri per quanto riguarda la gestione delle frontiere, così come di evitare sovrapposizioni e garantire efficienza sotto il profilo dei costi. La consultazione è effettuata tempestivamente, senza ritardare l'approvazione e l'attuazione dei programmi.*** [...].
3. [...]
4. La Commissione può associare l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e, se del caso, eu-LISA ai compiti di sorveglianza e valutazione di cui alla sezione 5, in particolare per garantire che le azioni attuate con il sostegno dello Strumento siano conformi al pertinente *acquis* dell'Unione e alle priorità concordate dell'Unione.

5. A seguito dell'adozione di raccomandazioni nel quadro del presente regolamento conformemente al regolamento (UE) n. 1053/2013 e di raccomandazioni formulate nel quadro dello svolgimento di valutazioni delle vulnerabilità a norma del regolamento (UE) .../2019 **[guardia di frontiera e costiera europea]** [...], lo Stato membro interessato esamina, di concerto con la Commissione, l'approccio più adeguato per attuare queste raccomandazioni con il sostegno del presente Strumento.
6. La Commissione, se del caso, associa l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera al processo d'esame dell'approccio più adeguato per attuare le raccomandazioni con il sostegno del presente Strumento.
7. Nell'attuare il paragrafo 5 lo Stato membro interessato rende prioritaria per il suo programma l'attuazione di misure volte a rimediare alle carenze riscontrate, in particolare quelle volte a rimediare a carenze gravi e a valutazioni di non conformità.
8. Se necessario, il programma in questione è modificato per tenere conto delle raccomandazioni di cui al paragrafo 5. A seconda dell'incidenza dell'adeguamento, il programma riveduto può essere approvato dalla Commissione.
9. In cooperazione e in consultazione con la Commissione e con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera conformemente alle competenze dell'Agenzia, lo Stato membro interessato può riassegnare risorse stanziare nell'ambito del suo programma, comprese quelle programmate per il sostegno operativo, per conformarsi alle raccomandazioni di cui al paragrafo 5 che hanno implicazioni finanziarie.
10. Lo Stato membro che decida di attuare **nuovi** progetti sostenuti dallo Strumento con un paese terzo o in un paese terzo **approva il progetto dopo aver informato** [...] la Commissione [...].

11. Lo Stato membro che decida di attuare azioni con un paese terzo o in un paese terzo, con il sostegno dello Strumento, in materia di sorveglianza, individuazione, identificazione, localizzazione, prevenzione e intercettazione degli attraversamenti non autorizzati delle frontiere al fine di individuare, prevenire e combattere l'immigrazione illegale e la criminalità transfrontaliera o di contribuire alla protezione e a salvare la vita dei migranti garantisce di aver notificato alla Commissione ogni accordo di cooperazione bilaterale o multilaterale con tale paese terzo conformemente all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1052/2013.
12. Per quanto riguarda le attrezzature operative, compresi i mezzi di trasporto, e i sistemi di comunicazione necessari per un controllo di frontiera efficace e sicuro acquistati con il sostegno del presente Strumento, si applicano le seguenti disposizioni:
- a) prima di avviare le procedure di acquisto delle attrezzature operative *su larga scala* [...] e dei sistemi di comunicazione con il sostegno del presente Strumento, gli Stati membri assicurano che tali attrezzature siano conformi alle norme, *in vigore prima dell'avvio della procedura di acquisto*, stabilite dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, qualora norme di questo tipo esistano, e ne verificano con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera le specifiche tecniche allo scopo di garantirne l'interoperabilità con le risorse utilizzate dalla guardia di frontiera e costiera europea, *salvo ove diversamente concordato con l'Agenzia*;
 - b) tutte le attrezzature operative su larga scala per la gestione delle frontiere, come i mezzi di trasporto e di sorveglianza aerei e marittimi, acquistate dagli Stati membri, sono registrate nel parco di attrezzature tecniche dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera al fine di rendere tali risorse disponibili conformemente all'articolo *64, paragrafo 9*, [...] del regolamento (UE) *.../2019 [guardia di frontiera e costiera europea]* [...];

[...]

c[...]) onde sostenere una pianificazione coerente di sviluppo delle capacità per la guardia di frontiera e costiera europea e il possibile ricorso ad appalti congiunti, gli Stati membri comunicano alla Commissione, nell'ambito della rendicontazione di cui all'articolo 27, la pianificazione pluriennale disponibile per le attrezzature di cui è previsto l'acquisto nell'ambito dello Strumento. La Commissione trasmette queste informazioni all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

13. La formazione in materia di gestione delle frontiere realizzata con il sostegno del presente Strumento si basa sui rilevanti standard comuni europei, armonizzati e di qualità, in materia di formazione e di istruzione per le guardie di frontiera e costiere, ***qualora standard di questo tipo esistano.***
14. Gli Stati membri ***possono*** [...] ***perseguire*** [...] le azioni elencate nell'allegato IV. Per affrontare circostanze impreviste o nuove o per garantire l'efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 per modificare l'allegato IV
15. La programmazione di cui all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. .../... [regolamento recante le disposizioni comuni] è basata sulle tipologie di intervento indicate nella tabella 1 dell'allegato VI.

[Articolo 13

Riesame intermedio

1. Nel 2024 la Commissione assegna ai programmi degli Stati membri interessati l'importo aggiuntivo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), conformemente ai criteri di cui al punto 1, lettera c), e ai punti da 2 a 11 dell'allegato I. Tale assegnazione è basata sui più recenti dati statistici disponibili per i criteri di cui al punto 1, lettera c), e ai punti da 2 a 11 dell'allegato I. Il finanziamento ha effetto per il periodo a decorrere dall'anno civile 2025.
2. [...]
3. L'assegnazione dei fondi provenienti dallo strumento tematico a decorrere dal 2025 tiene conto, se del caso, dei progressi compiuti nel raggiungimento dei target intermedi del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento recante le disposizioni comuni] e nell'eliminazione delle lacune individuate in materia di attuazione./

Articolo 14

Azioni specifiche

1. Le azioni specifiche sono progetti transnazionali o nazionali in linea con gli obiettivi del presente regolamento, per i quali uno, più o tutti gli Stati membri possono ricevere una dotazione supplementare per il loro programma.
2. In aggiunta alla dotazione calcolata conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, agli Stati membri possono essere assegnati finanziamenti per azioni specifiche, purché siano stanziati come tali nel programma e siano usati per contribuire all'attuazione degli obiettivi del presente regolamento.

3. I finanziamenti non possono essere usati per altre azioni del programma, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma.

Articolo 15

Sostegno operativo

1. Il sostegno operativo è la parte della dotazione di uno Stato membro che può essere usata per finanziare il sostegno alle autorità pubbliche responsabili della realizzazione dei compiti e dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l'Unione.
2. Uno Stato membro può utilizzare fino al [...] **40%** dell'importo stanziato nell'ambito dello Strumento per il suo programma per finanziare il sostegno operativo alle autorità pubbliche responsabili della realizzazione dei compiti e dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l'Unione.
3. Lo Stato membro che beneficia del sostegno operativo si conforma all'*acquis* dell'Unione in materia di frontiere e visti.
4. Gli Stati membri giustificano nel programma e nelle relazioni [...] di cui all'articolo 27, l'uso del sostegno operativo per ***contribuire al conseguimento degli*** obiettivi del presente regolamento. Prima dell'approvazione del programma, e previa consultazione dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ***e, se del caso, di eu-LISA*** per quanto riguarda le competenze delle ***agenzie*** a norma dell'articolo 12, paragrafo 2[...], la Commissione valuta la situazione di partenza negli Stati membri che hanno espresso l'intenzione di usare il sostegno operativo, tenendo conto delle informazioni fornite da tali Stati membri e, se del caso, delle informazioni disponibili alla luce delle valutazioni Schengen e delle valutazioni della vulnerabilità, incluse le raccomandazioni a seguito di valutazioni Schengen e di valutazioni della vulnerabilità.
5. Fermo restando l'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), il sostegno operativo si concentra sui compiti e servizi specifici stabiliti nell'allegato VII.

6. Per far fronte a circostanze impreviste o nuove o per garantire l'efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 per modificare i compiti e servizi specifici stabiliti nell'allegato VII.

Articolo 16

Sostegno operativo per il regime di transito speciale

1. Lo Strumento prevede un sostegno per compensare i diritti non riscossi per i visti di transito e i costi supplementari sostenuti per l'attuazione dei regimi di documento di transito agevolato (FTD) e di documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) ai sensi dei regolamenti (CE) n. 693/2003 e (CE) n. 694/2003 del Consiglio, ***compresi investimenti in infrastrutture***.
2. Le risorse assegnate alla Lituania per il regime di transito speciale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), sono rese disponibili come sostegno operativo supplementare per la Lituania, in linea con le azioni ammissibili al sostegno operativo nell'ambito del programma di cui all'allegato VII.
3. In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, la Lituania può utilizzare gli importi ad essa assegnati conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), per finanziare il sostegno operativo in aggiunta all'importo definito all'articolo 15, paragrafo 2.
4. La Commissione e la Lituania riesaminano l'applicazione del presente articolo qualora subentrino cambiamenti tali da incidere sull'esistenza o sul funzionamento del regime di transito speciale.
5. ***Sulla base di una richiesta motivata, le risorse assegnate alla Lituania per il regime di transito speciale di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), dovrebbero essere riesaminate e, se necessario, adeguate, prima dell'adozione dell'ultimo programma di lavoro per lo strumento tematico, nei limiti delle risorse di bilancio di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), attraverso lo strumento tematico di cui all'articolo 8.***

SEZIONE 3

SOSTEGNO E ATTUAZIONE IN REGIME DI GESTIONE DIRETTA E INDIRETTA

Articolo 16 bis

Soggetti idonei

1. *Possono essere ammessi i seguenti soggetti:*
 - a) *i soggetti giuridici stabiliti in uno dei seguenti paesi:*
 - i) *uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso;*
 - ii) *un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni ivi specificate;*
 - b) *i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali.*
2. *Non sono ammesse le persone fisiche.*
3. *Sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione.*
4. *Sono ammessi i soggetti giuridici che partecipano a consorzi costituiti da almeno due soggetti indipendenti, stabiliti in diversi Stati membri o in paesi e territori d'oltremare ad essi connessi, o in paesi terzi.*

Articolo 17

Ambito di applicazione

Il sostegno di cui alla presente sezione è attuato direttamente dalla Commissione in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del **regolamento (UE, Euratom) 2018/1046** [...] o indirettamente in conformità della lettera c) del medesimo articolo.

Articolo 18

Azioni dell'Unione

1. Le azioni dell'Unione sono progetti transnazionali o progetti di particolare interesse per l'Unione, in linea con gli obiettivi del presente regolamento.
2. Su iniziativa della Commissione, lo Strumento può finanziare azioni dell'Unione riguardanti gli obiettivi del presente regolamento di cui all'articolo 3 e conformemente agli allegati II e III.
3. Le azioni dell'Unione possono concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal **regolamento (UE, Euratom) 2018/1046** [...], segnatamente sovvenzioni, premi e appalti. Esse possono inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto.
4. Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono concesse e gestite conformemente al [...]titolo VIII[...] del **regolamento (UE, Euratom) 2018/1046** [...].
5. Il comitato di valutazione, che valuta le proposte, può essere composto da esperti esterni.

6. I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a titolo del *regolamento (UE, Euratom) 2018/1046* [...]. Si applicano le disposizioni di cui al[l'articolo X] del regolamento (UE) n. .../... [regolamento successivo al regolamento sul fondo di garanzia].

Articolo 19

Operazioni di finanziamento misto

Le operazioni di finanziamento misto a titolo del presente Strumento sono eseguite in conformità del [regolamento InvestEU] e del [...]titolo X[...] del *regolamento (UE, Euratom) 2018/1046* [...].

Articolo 20

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

Lo Strumento può sostenere misure di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione. Tali misure possono essere finanziate a un tasso del 100%.

Articolo 21

Audit

Gli audit sull'uso del contributo dell'Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'articolo 127 del [...] *regolamento (UE, Euratom) 2018/1046*.

Informazione, comunicazione e pubblicità

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico, *eccetto nel caso in cui le informazioni sono soggette a restrizioni a motivo del loro carattere classificato o riservato, in particolare con riguardo alla sicurezza, all'ordine pubblico e alla protezione dei dati personali, in conformità del diritto applicabile.*
2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul presente Strumento, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al presente Strumento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento.

SEZIONE 4

SOSTEGNO E ATTUAZIONE IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE, DIRETTA E INDIRETTA

Articolo 23

Assistenza emergenziale

1. Lo Strumento fornisce sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell'eventualità di una situazione di emergenza [...].
2. L'assistenza emergenziale può consistere in sovvenzioni accordate direttamente alle agenzie decentrate.
3. L'assistenza emergenziale può essere assegnata ai programmi degli Stati membri in aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 10, paragrafo 1, purché sia stanziata come tale nel programma. Tale finanziamento non può essere usato per altre azioni del programma, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma.
4. Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono concesse e gestite conformemente al [...]titolo VIII[...] del *regolamento (UE, Euratom) 2018/1046* [...].
5. ***La Commissione informa periodicamente gli Stati membri in merito ai mezzi finanziari disponibili per l'assistenza emergenziale e alle tipologie di azione che possono essere ammissibili.***

Finanziamento cumulativo, complementare e combinato

1. Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro dello Strumento può essere finanziata anche da un altro programma dell'Unione, compresi i fondi in regime di gestione concorrente, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Al contributo fornito all'azione da un programma dell'Unione si applicano le norme che disciplinano tale programma. Il finanziamento cumulativo non supera i costi ammissibili totali dell'azione e il sostegno dei diversi programmi dell'Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che fissano le condizioni del sostegno.
2. Le azioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza, o che sono conformi alle seguenti condizioni cumulative e comparabili:
 - a) sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell'ambito dello Strumento;
 - b) sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell'invito a presentare proposte;
 - c) non possono essere finanziate nel quadro dell'invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio,

possono ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo Plus o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, in conformità dell'articolo 67, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. .../... [regolamento recante le disposizioni comuni] e dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune], purché tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del programma in questione. Si applicano le norme del fondo o dello strumento che fornisce il sostegno.

SEZIONE 5

SORVEGLIANZA, RENDICONTAZIONE E VALUTAZIONE

Sottosezione 1 - Disposizioni comuni

Articolo 25

Sorveglianza e rendicontazione

1. Conformemente agli obblighi di rendicontazione a norma dell'articolo **41, paragrafo 3, lettera h), punto iii)**, [...] del **regolamento (UE, Euratom) 2018/1046** [...], la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sulla performance in conformità dell'allegato V.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 per modificare l'allegato V allo scopo di apportare le modifiche necessarie alle informazioni sulla performance da fornire al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi dello Strumento nel conseguire gli obiettivi previsti dal presente regolamento figurano nell'allegato VIII. Per gli indicatori di output, i valori base sono fissati a zero. I target intermedi per il 2024 e i target finali per il 2029 sono cumulativi.
4. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e, se del caso, agli Stati membri

5. Al fine di garantire una valutazione efficace dei progressi dello Strumento nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 per modificare l'allegato VIII allo scopo di rivedere e integrare gli indicatori, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione, anche in relazione alle informazioni che gli Stati membri devono fornire ***Le eventuali modifiche dell'allegato VIII iniziano ad applicarsi solo nel primo periodo contabile successivo all'anno di adozione dell'atto delegato.***

Articolo 26

Valutazione

1. La Commissione effettua una valutazione intermedia e una valutazione retrospettiva del presente regolamento, comprese le azioni attuate nell'ambito del presente Strumento.
2. La valutazione intermedia e la valutazione retrospettiva sono effettuate con tempestività per contribuire al processo decisionale nel rispetto dei termini di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento recante le disposizioni comuni].

Sottosezione 2 - Norme sulla gestione concorrente

Articolo 27

Riesame annuale della performance [...]

1. ***Ai fini del riesame annuale della performance di cui all'articolo 36 del regolamento (UE).../... [regolamento recante le disposizioni comuni], entro il 15 febbraio 2023 ed entro la stessa data di ogni anno successivo fino al 2031 compreso, gli Stati membri trasmettono alla Commissione [...] una relazione [...]. Il periodo di riferimento copre l'ultimo periodo contabile, come definito all'articolo 2, punto 28, del regolamento (UE).../... [regolamento recante le disposizioni comuni], precedente l'anno di trasmissione della relazione. La relazione presentata [...] il 15 febbraio 2023 copre [...] il periodo che decorre dal 1° gennaio 2021 [...].***

2. La relazione [...] contiene in particolare informazioni riguardanti:
- a) i progressi compiuti nell'attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e target finali, tenuto conto dei dati più recenti come richiesto dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento recante le disposizioni comuni];
 - b) tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte;
 - c) la complementarità tra le azioni sostenute dallo Strumento e il sostegno fornito da altri fondi dell'Unione, in particolare quelle nei paesi terzi o in relazione a tali paesi;
 - d) il contributo del programma all'attuazione dell'*acquis* e dei piani d'azione dell'Unione pertinenti;
- [...]
- e[...]) il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione durante l'intero periodo di programmazione.
3. La Commissione ha la facoltà di formulare osservazioni in merito alla relazione [...] entro due mesi dalla data di ricezione. Qualora la Commissione non esprima osservazioni entro tale termine, la relazione s'intende accettata.
4. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello della relazione [...]. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura *d'esame* [...] di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Articolo 28

Sorveglianza e rendicontazione

1. La sorveglianza e la rendicontazione di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. .../... [regolamento recante le disposizioni comuni] sono basate sulle tipologie di intervento indicate nelle tabelle 1, 2, [...]3 e 4 dell'allegato VI. Per far fronte a circostanze impreviste o nuove o per garantire l'efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 per modificare l'allegato VI.
2. Gli indicatori [...] **definiti nell'allegato VIII** sono usati conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, e agli articoli 17 e 37 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento recante le disposizioni comuni].

Articolo 28 bis

Trattamento dei dati personali

1. ***Ai fini dell'attuazione dello Strumento per il conseguimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 3, l'autorità di gestione, l'autorità di audit e i beneficiari, in quanto titolari del trattamento, trattano, conformemente al regolamento (UE) 2016/679, i dati personali necessari per gli indicatori comuni di cui all'allegato VIII, per la sorveglianza, la valutazione, il controllo e l'audit e, se del caso, per determinare l'idoneità dei partecipanti.***
2. ***I dati personali di cui al paragrafo 1 sono conservati in conformità dell'articolo 76 [del futuro regolamento recante le disposizioni comuni].***

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 29

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 12, 15, 25 e 28 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.
3. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di potere di cui agli articoli 12, 15, 25 e 28 in qualsiasi momento. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. La decisione non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio
6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 12, 15, 25 e 28 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 30

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato di coordinamento del Fondo Asilo, [...] migrazione e **integrazione**, del Fondo Sicurezza interna e dello Strumento per la gestione delle frontiere e i visti. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 **del Parlamento europeo e del Consiglio**⁵³.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 [...] del regolamento (UE) n. 182/2011. **Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.**

[...]

Articolo 31

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni interessate nel quadro dello strumento per le frontiere esterne e i visti nell'ambito del Fondo sicurezza interna per il periodo 2014-2020, istituito dal regolamento (UE) n. 515/2014, che continua pertanto ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura.

⁵³ **Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.**

2. La dotazione finanziaria dello Strumento può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra lo Strumento e le misure adottate nell'ambito del suo predecessore, lo strumento per le frontiere esterne e i visti nell'ambito del Fondo sicurezza interna per il periodo 2014-2020, istituito dal regolamento (UE) n. 515/2014.

Articolo 32

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

[ALLEGATO I]⁵⁴

**[Criteri per l'assegnazione dei finanziamenti per i programmi in regime di gestione
concorrente]**

1. [Le risorse disponibili di cui all'articolo 10 sono ripartite tra gli Stati membri come segue:
 - a) ogni Stato membro riceve dallo Strumento un importo fisso pari a 5 000 000 EUR soltanto all'inizio del periodo di programmazione;
 - b) un importo di 157 200 000 EUR per il regime di transito speciale è da assegnare alla Lituania soltanto all'inizio del periodo di programmazione;
 - c) e le rimanenti risorse di cui all'articolo 10 sono ripartite sulla base dei seguenti criteri:
 - il 30% per le frontiere esterne terrestri;
 - il 35% per le frontiere esterne marittime;
 - il 20% per gli aeroporti;
 - il 15% per gli uffici consolari.

⁵⁴ *Alcuni Stati membri hanno indicato che l'importo fisso assegnato all'inizio della programmazione poteva essere aumentato fino a 10 milioni di EUR, in linea con la dotazione finanziaria rafforzata del Fondo, allo scopo di facilitare l'attuazione. Hanno inoltre proposto fattori di ponderazione diversi per sezione di frontiera (fattore 1: minaccia bassa; fattore 2: minaccia media; fattore 3: minaccia elevata) e l'eliminazione del fattore "minaccia critica".*

2. Le risorse disponibili di cui al punto 1, lettera c), per le frontiere esterne terrestri e per le frontiere esterne marittime sono ripartite tra gli Stati membri come segue:
 - a) il 70% per la lunghezza delle rispettive frontiere esterne terrestri e marittime, sulla base di fattori di ponderazione per ciascuna sezione specifica di cui al regolamento (UE) n. 1052/2013⁵⁵, determinati conformemente al punto 11, e
 - b) il 30% per il carico di lavoro alle rispettive frontiere esterne terrestri e marittime, determinato conformemente al punto 7, lettera a).
3. La ponderazione di cui al punto 2, lettera a), è determinata dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in conformità del punto 11.
4. Le risorse disponibili di cui al punto 1, lettera c), per gli aeroporti sono ripartite tra gli Stati membri secondo il carico di lavoro nei rispettivi aeroporti, determinato a norma del punto 7, lettera b).
5. Le risorse disponibili di cui al punto 1, lettera c), per gli uffici consolari sono ripartite tra gli Stati membri come segue:
 - a) il 50% per il numero di uffici consolari (esclusi i consolati onorari) degli Stati membri nei paesi elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio⁵⁶, e
 - b) il 50% per il carico di lavoro in relazione alla gestione della politica dei visti presso gli uffici consolari degli Stati membri nei paesi elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001, determinato a norma del punto 7, lettera c), del presente allegato.

⁵⁵ Regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur) (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 11).

⁵⁶ Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.

6. Ai fini della ripartizione delle risorse di cui al punto 1, lettera c), con "frontiere esterne marittime" si intende il limite esterno del mare territoriale degli Stati membri ai sensi degli articoli da 4 a 16 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Tuttavia, nei casi in cui siano necessarie operazioni periodiche a lungo raggio per impedire l'immigrazione o l'ingresso illegali, con "frontiere esterne marittime" si intende il limite esterno delle zone che presentano una minaccia elevata. La definizione di "frontiere esterne marittime" a tale proposito è determinata tenendo conto dei dati operativi degli ultimi due anni forniti dagli Stati membri interessati. Tale definizione sarà utilizzata esclusivamente ai fini del presente regolamento.
7. Ai fini dell'assegnazione iniziale del finanziamento, la valutazione del carico di lavoro si basa sulle ultime cifre medie riguardanti i precedenti 36 mesi disponibili alla data di applicazione del presente regolamento. Ai fini del riesame intermedio, la valutazione del carico di lavoro si basa sulle ultime cifre medie riguardanti i precedenti 36 mesi disponibili al momento di tale riesame intermedio nel 2024. La valutazione del carico di lavoro si basa sui seguenti fattori:
- a) alle frontiere esterne terrestri e alle frontiere esterne marittime:
- 1) il 70% per il numero di attraversamenti delle frontiere esterne ai valichi di frontiera autorizzati;
 - 2) il 30% per il numero di cittadini di paesi terzi cui è negato l'ingresso alla frontiera esterna;

- b) negli aeroporti:
 - 1) il 70% per il numero di attraversamenti delle frontiere esterne ai valichi di frontiera autorizzati;
 - 2) il 30% per il numero di cittadini di paesi terzi cui è negato l'ingresso alla frontiera esterna;
- c) presso gli uffici consolari:

il numero delle domande di visto per soggiorni di breve durata o per il transito aeroportuale.

8. Le cifre di riferimento per il numero di uffici consolari di cui al punto 5, lettera a), sono calcolate in base alle informazioni contenute nell'allegato 28 della decisione C(2010) 1620 della Commissione del 19 marzo 2010 che istituisce il manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati.

Nei casi in cui gli Stati membri non abbiano fornito le statistiche rilevanti, sono usati i dati più recenti disponibili per tali Stati membri. Se per un determinato Stato membro non esiste alcun dato disponibile, la cifra di riferimento è pari a zero.

9. Le cifre di riferimento per il carico di lavoro di cui:
- a) al punto 7, lettera a), sottopunto 1), e al punto 7, lettera b), sottopunto 1), sono le ultime statistiche fornite dagli Stati membri in conformità con il diritto dell'Unione;
 - b) al punto 7, lettera a), sottopunto 2), e al punto 7, lettera b), sottopunto 2), sono le ultime statistiche elaborate dalla Commissione (Eurostat) in base ai dati forniti dagli Stati membri in conformità con il diritto dell'Unione;

- c) al punto 7, lettera c), sono le ultime statistiche sui visti pubblicate dalla Commissione a norma dell'articolo 46 del codice dei visti⁵⁷;
 - d) nei casi in cui gli Stati membri non abbiano fornito le statistiche rilevanti, sono usati i dati più recenti disponibili per tali Stati membri. Se per un determinato Stato membro non esiste alcun dato disponibile, la cifra di riferimento è pari a zero.
10. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera fornisce alla Commissione una relazione sulla ripartizione delle risorse per quanto riguarda le frontiere esterne terrestri, le frontiere esterne marittime e gli aeroporti, a norma del punto 1, lettera c).
11. Ai fini dell'assegnazione iniziale, la relazione di cui al punto 10 individua il livello medio delle minacce a ciascuna sezione di frontiera in base alle ultime cifre medie riguardanti i precedenti 36 mesi alla data di applicazione del presente regolamento. Ai fini del riesame intermedio, la relazione di cui al punto 10 individua il livello medio delle minacce a ciascuna sezione di frontiera in base alle ultime cifre medie riguardanti i precedenti 36 mesi disponibili al momento di tale riesame intermedio nel 2024. Essa determina i seguenti specifici fattori di ponderazione per sezione applicando i livelli di minaccia di cui al regolamento (UE) n. 1052/2013:
- a) fattore 0,5: minaccia bassa;
 - b) fattore 3: minaccia media;
 - c) fattore 5: minaccia elevata;
 - d) fattore 8: minaccia critica.]

⁵⁷ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

ALLEGATO II

Misure di attuazione

1. Lo Strumento contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), tramite le seguenti misure di attuazione:
 - a) miglioramento del controllo delle frontiere in linea con l'articolo 3 [...], lettera a), del regolamento (UE) .../2019 [*guardia di frontiera e costiera europea*] [...], nel seguente modo:
 - i. rafforzando la capacità di svolgimento delle verifiche e della sorveglianza alle frontiere esterne, anche con misure volte a prevenire e individuare la criminalità transfrontaliera, come il traffico di migranti, la tratta di esseri umani e il terrorismo;
 - ii. sostenendo la ricerca e il soccorso nell'ambito della sorveglianza di frontiera in mare;
 - iii. applicando misure tecniche e operative connesse al controllo di frontiera nello spazio Schengen;
 - iv. effettuando analisi dei rischi per la sicurezza interna e analisi delle minacce che possono pregiudicare il funzionamento o la sicurezza delle frontiere esterne;
 - v. sostenendo, nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri che devono affrontare una pressione migratoria sproporzionata, già esistente o potenziale, alle frontiere esterne dell'UE, anche tramite un rinforzo tecnico e operativo, così come l'invio di squadre di sostegno per la gestione della migrazione nei punti di crisi (hotspot);
 - b) ulteriore rafforzamento della guardia di frontiera e costiera europea, attraverso lo sviluppo comune di capacità, appalti congiunti, la definizione di norme comuni ed eventuali altre misure per razionalizzare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera;

- c) rafforzamento della cooperazione interagenzie a livello nazionale tra le autorità nazionali responsabili del controllo di frontiera o di compiti svolti alle frontiere, e a livello UE tra gli Stati membri o tra gli Stati membri, da un lato, e i pertinenti organi, organismi e servizi dell'Unione o paesi terzi, dall'altra;
 - d) garanzia dell'applicazione uniforme dell'*acquis* dell'Unione in materia di frontiere esterne, anche attraverso l'attuazione delle raccomandazioni risultanti dai meccanismi di controllo della qualità quali il meccanismo di valutazione Schengen in linea con il regolamento (UE) n. 1053/2013, le valutazioni delle vulnerabilità, in conformità del regolamento (UE) .../2019 [*guardia di frontiera e costiera europea*] [...], e meccanismi di controllo della qualità a livello nazionale;
 - e) istituzione, esercizio e manutenzione di sistemi informatici su larga scala nel settore della gestione delle frontiere, compresa l'interoperabilità di questi sistemi informatici e delle loro infrastrutture di comunicazione.
2. Lo Strumento contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), tramite le seguenti misure di attuazione:
- a) erogazione di servizi efficienti e consoni alle esigenze dei richiedenti il visto, mantenendo nel contempo la sicurezza e l'integrità della procedura di visto;
 - b) garanzia dell'applicazione uniforme dell'*acquis* dell'Unione sui visti, compresi l'ulteriore sviluppo e la modernizzazione della politica comune in materia di visti;
 - c) sviluppo di varie forme di cooperazione tra gli Stati membri nel trattamento dei visti;
 - d) istituzione, esercizio e manutenzione di sistemi informatici su larga scala nel settore della politica comune in materia di visti, compresa l'interoperabilità tra questi sistemi informatici e le loro infrastrutture di comunicazione.

ALLEGATO III

Elenco indicativo di azioni sostenute dallo Strumento ai sensi dell'articolo 4

[...]

1. Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), lo Strumento sostiene [...] **azioni, tra cui:**
 - a) infrastrutture, edifici, sistemi e servizi necessari ai valichi di frontiera, nei punti di crisi (hotspot) e per la sorveglianza di frontiera tra i valichi di frontiera, per prevenire e contrastare l'attraversamento non autorizzato delle frontiere, l'immigrazione illegale e la criminalità transfrontaliera alle frontiere esterne, nonché al fine di garantire un flusso agevole per i viaggiatori in regola;
 - b) attrezzature operative, compresi i mezzi di trasporto[...], sistemi [...], **servizi e riabilitazione e ristrutturazione degli edifici** necessari per un controllo di frontiera efficace e sicuro **ai valichi di frontiera, nei punti di crisi (hotspot) e per la sorveglianza di frontiera**[...];
 - c) formazione relativa allo sviluppo della gestione europea integrata delle frontiere, o che ad essa contribuisca, tenendo conto delle necessità operative e delle analisi dei rischi e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali;
 - d) distacco congiunto di funzionari di collegamento in paesi terzi come definito nel regolamento (UE) n. .../... [nuovo regolamento ILO]⁵⁸, e distacco di guardie di frontiera o di altri esperti del settore negli Stati membri o da uno Stato membro a un paese terzo, rafforzamento della cooperazione e della capacità operativa delle reti di esperti o di funzionari di collegamento, così come scambio di migliori prassi e miglioramento della capacità delle reti europee di valutare, promuovere, sostenere e sviluppare le politiche dell'Unione;

⁵⁸ GU L [...] del [...], pag. [...].

- e) studi, progetti pilota e altre azioni rilevanti per attuare o sviluppare la gestione europea integrata delle frontiere, incluse misure volte al rafforzamento della guardia di frontiera e costiera europea, tra cui sviluppo comune di capacità, appalti congiunti, definizione di norme comuni e altre misure per razionalizzare la cooperazione e il coordinamento tra l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e gli Stati membri;
- f) azioni volte a sviluppare metodi innovativi o a utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, in particolare mediante l'impiego dei risultati dei progetti di ricerca in materia di sicurezza, qualora l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, agendo ai sensi dell'articolo 66 [...] del regolamento (UE) .../2019 [*guardia di frontiera e costiera europea*] [...], abbia riconosciuto che tale impiego contribuisce allo sviluppo delle capacità operative della guardia di frontiera e costiera europea;
- g) misure preparatorie, di sorveglianza, amministrative e tecniche necessarie per attuare le politiche in materia di frontiere esterne, anche per rafforzare la governance dello spazio Schengen tramite lo sviluppo e l'attuazione del meccanismo di valutazione istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e del codice frontiere Schengen, comprese le spese di missione degli esperti della Commissione e degli Stati membri che partecipano a visite in loco, così come misure per attuare le raccomandazioni formulate a seguito di valutazioni delle vulnerabilità svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in linea con il regolamento (UE) .../2019 [*guardia di frontiera e costiera europea*] [...];
- h) identificazione, rilevamento delle impronte digitali, registrazione, controlli di sicurezza, interrogatori (debriefing), comunicazione di informazioni, esami medici e screening delle vulnerabilità e, ove necessario, cure mediche così come instradamento dei cittadini di paesi terzi verso la procedura appropriata alle frontiere esterne, in particolare nei punti di crisi (hotspot);

- i) azioni volte a rafforzare la sensibilizzazione in merito alle politiche relative alle frontiere esterne fra le parti interessate e i cittadini, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione;
- j) sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori;
- k) sostegno operativo per l'attuazione della gestione europea integrata delle frontiere[...];
- l) azioni, attrezzature e mezzi di sorveglianza necessari per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1052/2013.**

2. Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), lo Strumento sostiene [...] **azioni, tra cui:**

- a) infrastrutture ed edifici necessari per il trattamento delle domande di visto e la cooperazione consolare, ivi comprese misure di sicurezza, nonché altre azioni volte a migliorare la qualità del servizio ai richiedenti il visto;
- b) attrezzature operative e sistemi [...] necessari per il trattamento delle domande di visto e la cooperazione consolare;
- c) formazione del personale consolare e di altro personale che contribuisca alla politica comune in materia di visti e alla cooperazione consolare;
- d) scambio di migliori prassi e di esperti, compreso il distacco di esperti, e miglioramento della capacità delle reti europee di valutare, promuovere, sostenere e sviluppare ulteriormente le politiche dell'Unione e i suoi obiettivi;

- e) studi, progetti pilota e altre azioni rilevanti, come le azioni volte a migliorare la conoscenza mediante analisi, monitoraggio e valutazione;
 - f) azioni volte a sviluppare metodi innovativi o a utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, in particolare progetti volti a verificare e convalidare i risultati dei progetti di ricerca finanziati dall'Unione;
 - g) misure preparatorie, di sorveglianza, amministrative e tecniche, anche per rafforzare la governance dello spazio Schengen tramite lo sviluppo e l'attuazione del meccanismo di valutazione istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen, comprese le spese di missione degli esperti della Commissione e degli Stati membri che partecipano a visite in loco;
 - h) attività di sensibilizzazione sulle politiche dei visti fra le parti interessate e i cittadini, compresa la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione;
 - i) sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori;
 - j) sostegno operativo per l'attuazione della politica comune in materia di visti.
3. Nell'ambito dell'obiettivo strategico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lo Strumento sostiene [...] **azioni, tra cui:**
- a) infrastrutture ed edifici necessari per ospitare i sistemi informatici su larga scala e le componenti delle infrastrutture di comunicazione associate;
 - b) attrezzature e sistemi di comunicazione necessari per garantire il corretto funzionamento dei sistemi informatici su larga scala;
 - c) attività di formazione e di comunicazione in relazione ai sistemi informatici su larga scala;

- d) sviluppo e aggiornamento dei sistemi informatici su larga scala;
- e) studi, dimostrazioni di concetto, progetti pilota e altre azioni rilevanti legate all'attuazione di sistemi informatici su larga scala, compresa la loro interoperabilità;
- f) azioni volte a sviluppare metodi innovativi o a utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, in particolare progetti volti a verificare e convalidare i risultati dei progetti di ricerca finanziati dall'Unione;
- g) sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori per i sistemi informatici su larga scala nel settore dei visti e delle frontiere;
- h) sostegno operativo per l'attuazione di sistemi informatici su larga scala.

ALLEGATO IV

Azioni ammissibili a un cofinanziamento più elevato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 [...]

- 1) Acquisto di attrezzature operative attraverso sistemi di appalti congiunti con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, da mettere a disposizione di tale Agenzia per le sue attività operative in linea con l'articolo 64 [...], paragrafo 14, del regolamento (UE) *.../2019 [guardia di frontiera e costiera europea]* [...].
- 2) Misure a sostegno della cooperazione interagenzie tra uno Stato membro e un paese terzo confinante con cui l'UE condivide una frontiera terrestre o marittima.
- 3) Ulteriore rafforzamento della guardia di frontiera e costiera europea, attraverso lo sviluppo comune di capacità, appalti congiunti, la definizione di norme comuni ed eventuali altre misure per razionalizzare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, come indicato al punto 1, lettera b), dell'allegato II.
- 4) Invio congiunto di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione come indicato all'allegato III.
- 5) Misure volte a migliorare l'identificazione delle vittime della tratta di esseri umani e a rafforzare la cooperazione transfrontaliera per individuare i trafficanti nel quadro del controllo di frontiera.
- 6) Misure volte a utilizzare, trasferire, verificare e convalidare nuove metodologie o tecnologie, compresi progetti pilota e follow-up dei progetti di ricerca nel settore della sicurezza finanziati dall'Unione, come indicato all'allegato III.
- 7) Misure per la creazione e la gestione di punti di crisi (hotspot) negli Stati membri che devono affrontare una pressione migratoria eccezionale sproporzionata, già esistente o potenziale.

- 8) Ulteriore sviluppo di forme cooperazione fra Stati membri nel trattamento dei visti, come indicato al punto 2, lettera c), dell'allegato II.
- 9) Aumentare la presenza o la rappresentanza consolare degli Stati membri nei paesi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto, in particolare nei paesi in cui nessuno Stato membro è attualmente presente.
- 10) *Misure volte a migliorare l'interoperabilità dei sistemi informatici e delle reti di comunicazione.*

ALLEGATO V

Indicatori di performance chiave di cui all'articolo 25, paragrafo 1

a) Obiettivo specifico 1: sostenere un'efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito di una ripartizione delle responsabilità fra l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l'immigrazione illegale e la criminalità transfrontaliera e gestire in modo efficace i flussi migratori:

1. *Capacità supplementare di varchi per il controllo di frontiera automatizzato e di varchi automatici*
2. *Rafforzamento della capacità operativa della guardia di frontiera e costiera europea*
3. *Numero di persone che utilizzano documenti di viaggio fraudolenti individuate ai valichi di frontiera*
4. *Numero di raccomandazioni con implicazioni finanziarie risultanti da valutazioni Schengen e da valutazioni delle vulnerabilità attuate nel settore della gestione delle frontiere*

[...]

b) Obiettivo specifico 2: sostenere la politica comune in materia di visti per facilitare i viaggi legittimi e prevenire i rischi in termini di migrazione e di sicurezza:

1. *Domande di visto mediante l'uso di mezzi digitali*
2. *Rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri nel trattamento dei visti*
3. *Numero di raccomandazioni con implicazioni finanziarie risultanti da valutazioni Schengen attuate nel settore della politica comune in materia di visti*

[...]

[...] ⁵⁹

[...] ⁶⁰

⁵⁹ [...]
⁶⁰ [...]

ALLEGATO VI

Tipologie di intervento

TABELLA 1: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "CAMPO DI INTERVENTO"

I. Gestione europea integrata delle frontiere	
001	Verifiche di frontiera
002	Sorveglianza delle frontiere - Mezzi aerei
003	Sorveglianza delle frontiere - Mezzi terrestri
004	Sorveglianza delle frontiere - Mezzi marittimi
005	Sorveglianza delle frontiere - Sistemi automatizzati di sorveglianza delle frontiere
006	Sorveglianza delle frontiere - Altre misure
007	Misure tecniche e operative nello spazio Schengen connesse al controllo di frontiera
008	Conoscenza situazionale e scambio di informazioni
009	Analisi dei rischi
010	Trattamento di dati e informazioni
011	Punti di crisi (hotspot)
012	Rafforzamento della guardia di frontiera e costiera europea
013	Cooperazione interagenzie - Livello nazionale
014	Cooperazione interagenzie - Livello dell'Unione europea
015	Cooperazione interagenzie - Con paesi terzi

016	Invio congiunto di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione
017	Sistemi informatici su larga scala - Eurodac per fini di gestione delle frontiere
018	Sistemi informatici su larga scala - Sistema di ingressi/uscite (EES)
019	Sistemi informatici su larga scala - Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)
020	Sistemi informatici su larga scala - Sistema d'informazione Schengen (SIS II)
021	Sistemi informatici su larga scala - Interoperabilità
022	Sostegno operativo - Gestione integrata delle frontiere
023	Sostegno operativo - Sistemi informatici su larga scala per fini di gestione delle frontiere
024	Sostegno operativo - Regime di transito speciale
II. Politica comune in materia di visti	
001	Miglioramento del trattamento delle domande di visto
002	Maggiore efficienza, ambiente più consono alle esigenze dei richiedenti e maggiore sicurezza nei consolati
003	Sicurezza dei documenti / Consulenti in materia di documenti
004	Cooperazione consolare
005	Copertura consolare
006	Sistemi informatici su larga scala - Sistema d'informazione visti (VIS)
007	Altri sistemi informatici per il trattamento delle domande di visto
008	Sostegno operativo - Politica comune in materia di visti
009	Sostegno operativo - Sistemi informatici su larga scala per il trattamento delle domande di visto
010	Sostegno operativo - Regime di transito speciale

III. Assistenza tecnica	
001	<i>Assistenza tecnica</i> [...]
[...]	[...]
[...]	[...]
[...]	[...]

TABELLA 2: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "TIPOLOGIA DI AZIONE"

001	Infrastrutture e edifici
002	Mezzi di trasporto
003	Altre attrezzature operative
004	Sistemi di comunicazione
005	Sistemi informatici
006	Formazione
007	Scambio di migliori prassi - Tra gli Stati membri
008	Scambio di migliori prassi - Con paesi terzi
009	Invio di esperti
010	Studi, dimostrazioni di concetto, progetti pilota e azioni analoghe
011	Attività di comunicazione
012	Sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori
013	Realizzazione o altro follow-up di progetti di ricerca

TABELLA 3: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "MODALITÀ DI ATTUAZIONE"

<i>001</i>	<i>Azioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1</i>
<i>002</i>	<i>Azioni specifiche</i>
<i>003</i>	<i>Azioni elencate nell'allegato IV</i>
<i>004</i>	<i>Sostegno operativo</i>
<i>005</i>	<i>Assistenza emergenziale</i>

[...]

TABELLA 4: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "ATTUAZIONE SECONDARIA"

<i>001</i>	<i>Cooperazione con paesi terzi</i>
<i>002</i>	<i>Azioni in paesi terzi</i>
<i>003</i>	<i>Attuazione delle raccomandazioni risultanti dalle valutazioni Schengen</i>
<i>004</i>	<i>Attuazione delle raccomandazioni risultanti dalle valutazioni delle vulnerabilità</i>

ALLEGATO VII

Azioni ammissibili al sostegno operativo

- a) Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), il sostegno operativo copre i costi seguenti a condizione che non siano coperti dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel contesto delle sue attività operative:
- 1) costi del personale, *inclusa la formazione*;
 - 2) manutenzione e riparazione di attrezzature e infrastrutture, *compresi edifici e strade di accesso*;
 - 3) costi dei servizi, anche nei punti di crisi (hotspot) ai sensi del presente regolamento;
 - 4) spese di funzionamento delle operazioni; [...]
 - 5) *costi relativi agli immobili, compresi affitto e ammortamento.*

Uno Stato membro ospitante ai sensi dell'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2016/1624⁶¹ può ricorrere al sostegno operativo per coprire le spese di funzionamento per la sua partecipazione alle attività operative di cui all'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2016/1624 e che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento o ai fini delle sue attività di controllo alle frontiere nazionali.

⁶¹ Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

- b) Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), il sostegno operativo copre i costi seguenti:
- 1) costi del personale, inclusa la formazione;
 - 2) costi dei servizi;
 - 3) manutenzione e riparazione di attrezzature e infrastrutture;
 - 4) costi relativi agli immobili, compresi affitto e ammortamento.
- c) Nell'ambito dell'obiettivo strategico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, il sostegno operativo *per i sistemi informatici su larga scala* copre i costi seguenti:
- 1) costi del personale, inclusa la formazione;
 - 2) gestione operativa e manutenzione dei sistemi informatici su larga scala e delle loro infrastrutture di comunicazione, compresa l'interoperabilità di tali sistemi e l'affitto di locali sicuri.
- d) Oltre agli elementi che precedono, il sostegno operativo nel quadro del programma per la Lituania fornisce supporto in linea con l'articolo 16, paragrafo 1.

ALLEGATO VIII

Indicatori di output e indicatori di risultato di cui all'articolo 25, paragrafo 3

- a) Obiettivo specifico 1: sostenere un'efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito di una ripartizione delle responsabilità fra l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l'immigrazione illegale e la criminalità transfrontaliera e gestire in modo efficace i flussi migratori:

Indicatori di output

1. *Numero di attrezzature acquistate per i valichi di frontiera*
 - 1.1 *di cui, numero di varchi per il controllo di frontiera automatizzato, sistemi self-service e varchi automatici acquistati*
2. *Numero di strutture per i valichi di frontiera costruite/aggiornate*
3. *Numero di velivoli acquistati*
 - 3.1 *di cui, numero di velivoli senza pilota acquistati*
4. *Numero di mezzi di trasporto marittimo acquistati*
5. *Numero di mezzi di trasporto terrestre acquistati*
6. *Numero di membri del personale incaricati della gestione delle frontiere*
7. *Numero di funzionari di collegamento inviati nei paesi terzi*
8. *Numero di partecipanti alle attività di formazione*

9. *Numero di funzionalità informatiche sviluppate/mantenute/aggiornate*

10. *Numero di progetti di cooperazione con i paesi terzi*

Indicatori di risultato

1. *Numero di attrezzature registrate nel parco di attrezzature tecniche dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera*

2. *Numero di attrezzature messe a disposizione dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera*

3. *Numero di forme di cooperazione avviate/migliorate fra le autorità nazionali e il centro nazionale di coordinamento Eurosur*

4. *Numero di attraversamenti delle frontiere attraverso i varchi per il controllo di frontiera automatizzato e i varchi automatici*

5. *Numero di raccomandazioni con implicazioni finanziarie risultanti da valutazioni Schengen e da valutazioni delle vulnerabilità attuate nel settore della gestione delle frontiere*

6. *Numero di sistemi informatici su larga scala dell'UE sviluppati/mantenuti/aggiornati*

[...]

[...]

[...]

- b) Obiettivo specifico 2: sostenere la politica comune in materia di visti per facilitare i viaggi legittimi e prevenire i rischi in termini di migrazione e di sicurezza:

Indicatori di output

- 1. Numero di consolati nuovi/potenziati al di fuori dello spazio Schengen***
- 2. Numero di progetti a sostegno della digitalizzazione del trattamento dei visti***
- 3. Numero di partecipanti alle attività di formazione***
- 4. Numero di membri del personale inviati in consolati nei paesi terzi***
 - 4.1 di cui, numero di membri del personale inviati per il trattamento dei visti***
- 5. Numero di funzionalità informatiche sviluppate/mantenute/aggiornate***

Indicatori di risultato

1. *Numero di raccomandazioni con implicazioni finanziarie risultanti da valutazioni Schengen attuate nel settore della politica comune in materia di visti*
2. *Numero di richiedenti il visto che presentano domanda attraverso mezzi digitali*
3. *Numero di forme di cooperazione avviate/migliorate tra gli Stati membri nel trattamento dei visti*
4. *Numero di sistemi informatici su larga scala dell'UE sviluppati/mantenuti/aggiornati*

Fonte dei dati per tutti gli indicatori: Stati membri

[...]

[...]
